

Istituzione della tutela quale bene culturale d'interesse cantonale della Strada storica del Piottino, la cui intenzione era stata annunciata al punto 3.5.1 f della risoluzione n. 6796 del 22 dicembre 2009 concernente la decisione di approvazione della revisione del PR del Comune di Faido (Sezione di Osco)

**Il Consiglio di Stato
della Repubblica e Cantone Ticino**

visto quanto precede;

su proposta del Dipartimento del territorio;

risolve:

1. Decisioni e modifiche d'ufficio
 - 1.1. È istituita la tutela quale bene culturale d'interesse cantonale della *Strada storica del Piottino*, mappali no. 1 e 785 (Scheda SIBC n. A29459) come all'Allegato 1.
 - 1.2. È modificato l'art. 25 cpv. 1 NAPR nel Piano regolatore della Sezione di Osco come descritto al punto 2.3.
2. Pubblicazione e notificazione
 - 2.1. La presente risoluzione, richiamati gli art. 29 cpv. 3 LST, 39 cpv. 3 RLST e 19 LPAMm:
 - a. limitatamente al suo dispositivo, è pubblicata sul Foglio ufficiale da parte della Cancelleria dello Stato e all'albo comunale da parte del Municipio;
 - b. è notificata in esteso per raccomandata al Municipio di Faido.
 - 2.2. I geodati digitali modificati e la presente risoluzione sono pubblicati per un periodo di 30 giorni e più precisamente dal 20 novembre 2024 al 20 dicembre 2024, a disposizione delle parti, sul portale cantonale di pubblicazione.
3. Rimedi di diritto
 - 3.1. Contro la presente risoluzione e le modifiche decretate è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
 - 3.2. Il ricorso è da presentare in tre copie:
 - a) entro 30 giorni dalla notificazione per il Comune;
 - b) entro il termine di deposito della risoluzione sul portale cantonale di pubblicazione di cui al punto 2.2 del dispositivo negli altri casi.
 - 3.3. Sono legittimati a ricorrere il Comune e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione.

Bellinzona, 6 novembre 2024

Per il Consiglio di Stato:
Il Presidente, **Christian Vitta**
Il Cancelliere, **Arnoldo Coduri**